Ministero della Cultura

Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 *"Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, e ss.mm.ii. e visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165*;*

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 *"Codice dei i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"* e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.C.M. del 15 Marzo 2024, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" e in particolare l'art. 21 comma 3 lett.a) che assegna alla Commissione regionale per il patrimonio culturale la verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art 12 del Codice.

Visto il D.D.G. n. 1279 del 1 Agosto 2025 con il quale è stato conferito all'Ing. Elena Anna Boldetti l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e sud Sardegna della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio- nell'ambito del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale - che, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.P.C.M. del 15 Marzo 2024, n. 57, presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna;

Considerato che l'Ente Parrocchia di Sant'Antonio da Padova di Busachi (C.F. 90002540954), e per il tramite della CEI , con nota n. 3 del 12.6.2026, ha chiesto la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 42/04 dell'immobile sito in Comune di Busachi (OR) denominato ***Chiesa di Santa Susanna*** in Strad. Com. Santa Susanna snc (F. NCEU 36, Mapp. A);

Vista la nota n. 13896 del 22/6/2026 con la quale la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e sud Sardegna ha trasmesso la proposta di riconoscimento di interesse culturale, ai sensi dell'art.10 comma 1, e art. 12 del D.Lgs. 22.01.2004, n.42 , per l'immobile sito in comune di Busachi (OR) denominato ***Chiesa di Santa Susanna*** in Strada comunale Santa Susanna snc (F. NCEU 36, Mapp. A) ;

Considerato che la Commissione Regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, acquisita e valutata la proposta della competente Soprintendenza espressa con la nota n. 13896 del 22/6/2026 e la documentazione allegata, nella seduta del 1 Luglio 2026 ha verificato la sussistenza dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 10 comma 1, e art. 12 del D.Lgs. 22.01.2004, n.42 per l'immobile sito in comune di Busachi (OR) denominato ***Chiesa di Santa Susanna*** in Strada comunale Santa Susanna snc (F. NCEU 36, Mapp. A) come dall'allegato estratto di mappa che, pertanto, presenta interesse storico-artistico ai sensi dell'art.10 comma 1 e art. 12 e del D.Lgs. 22.01.2004, n.42 per i motivi contenuti nella relazione storico artistica allegata;

Tutto ciò premesso il presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

DECRETA

l'immobile sito in comune di Busachi (OR) denominato ***Chiesa di Santa Susanna*** meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di interesse culturale storico-artistico ai sensi dell'art.10 comma 1, artt. 12 e 13 del D.Lgs. 22.01.2004, n.42 per i motivi contenuti nell'allegata relazione storico-artistica e, come tale, sono sottoposti a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto D. Legislativo.

L'estratto di mappa catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice dei beni culturali, ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto e al Comune di Busachi.

Si rappresenta inoltre che tutti i beni mobili contenuti nell'edificio e nei locali accessori, non espressamente ricompresi nel provvedimento, restano sottoposti alle disposizioni della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004. In vigenza di tale tutela, gli stessi beni non possono essere restaurati, smembrati, spostati o alienati senza la preventiva autorizzazione di competenza degli istituti periferici di questo Ministero.

Il presente decreto è trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Servizio Pubblicità Immobiliare a cura della Soprintendenza ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii entro 30 giorni dalla data di avvenuta notificazione dell'atto.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DS

Firmato digitalmente
La Presidente della Co.Re.Pa.Cu. della Sardegna

LA SOPRINTENDENTE
Elena Anna Boldetti

ELENA ANNA
BOLDETTI
MINISTERO DELLA
CULTURA
09.07.2026
11:44:42
GMT+01:00